



**Comune di
Cavallino – Treporti
(Provincia di Venezia)**

REGOLAMENTO DI CONVIVENZA E TUTELA DEGLI ANIMALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 29.11.2009

Il Comune di Cavallino-Treporti in recepimento ed applicazione delle Leggi, Normative e Convenzioni, Europee, Nazionali e Regionali vigenti in materia di protezione, benessere e di riconoscimento del ruolo e del diritto esistenziale degli animali presenti nel territorio, con delibera n. 67 del 29.11.2006 ha emanato il seguente regolamento.

Indice articoli:

- 1. Ambito di applicazione.**
- 2. Profili istituzionali.**
- 3. Detenzione e maltrattamento di animali.**
- 4. Cattura animali, cattura e detenzione fauna autoctona.**
- 5. Avvelenamenti.**
- 6. Divieto di offrire animali in premio oppure in omaggio.**
- 7. Esposizione e commercializzazione animali.**
- 8. Norme per mostre, fiere, esposizioni e spettacoli circensi.**
- 9. Detenzione e conduzione animali nei pubblici esercizi e attività ricettive.**
- 10. Circolazione dei cani.**
- 11. Colonie feline.**
- 12. Detenzione equini.**
- 13. Detenzione volatili.**
- 14. Detenzione specie acquatiche.**
- 15. Detenzione di mammiferi non convenzionali e rettili.**
- 16. Applicabilità.**
- 17. Sanzioni e disposizioni finali.**

Art. 1 - Ambito di applicazione

Le norme di cui al presente regolamento, si applicano a tutte le specie di animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.

Art. 2 - Profili istituzionali

1. Il Sindaco esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale, vigila sulla osservanza delle Leggi e delle Norme vigenti relative alla protezione ed al benessere degli animali, attua le disposizioni previste nel presente Regolamento.
2. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della sopravvivenza delle specie animali e si adopera a diffondere e promuovere quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
3. Il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono; recepisce e verifica tutte le segnalazioni in merito a maltrattamenti o detenzioni di animali, proposte da Enti ed Associazioni animaliste riconosciute e/o iscritte all'Albo Regionale e/o Comunale.
4. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione laddove si ravvisi il maltrattamento verso gli animali.
5. Il Comune promuove, in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'ULSS e le Associazioni Animaliste e Protezionistiche iscritte all'Albo Regionale e/o Comunale, piani annuali per l'obbligo dell'iscrizione all'anagrafe canina; predispone il controllo mirato di verifica tramite il Corpo di Polizia Municipale; promuove e predispone programmi di informazione e di educazione rivolti alla scuola ed ai cittadini e se proposti corsi di aggiornamento e di formazione.
6. Il Comune promuove programmi di pet-therapy, effettuati in collaborazione con Enti ed Associazioni con l'ausilio di persone competenti e qualificate; dispone l'accessibilità degli animali a tutti i luoghi pubblici ivi compresi i mezzi di trasporto per le persone diversamente abili e non vedenti.

Art. 3 - Detenzione e maltrattamento animali

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale in qualunque parte del territorio comunale.

2. Chi detiene un animale è responsabile dello stato fisico e comportamentale dello stesso: deve averne cura, rispettare le norme dettate per la sua tutela; deve garantire le fondamentali esigenze relative alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche ed etologiche individuali e di specie; deve mantenerlo in buone condizioni igienico-sanitarie e se malato o ferito deve provvedere a farlo curare da un veterinario.
3. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo, in particolare il ricovero deve essere adeguato alle dimensioni e alla tipologia dell'animale; deve essere posizionato nel rispetto delle migliori condizioni climatiche; il tetto deve essere sporgente e impermeabilizzato; i materiali devono dare sufficienti garanzie di isolamento termico; deve essere rialzato da terra ad un'altezza tale da garantire che l'animale dimori in luogo asciutto; l'altezza minima della recinzione deve essere tale da impedire la fuoriuscita dell'animale; la maglia o tramatura della stessa recinzione deve essere della misura tale che non consenta la fuoriuscita del muso dell'animale. Per i cani custoditi in aree, le cui superfici non rientrino nelle misure minime stabilite in allegato A e per le quali sia comprovata l'impossibilità di adeguamento, i detentori, tenuto conto dei bisogni etologici, fisiologici, di età e di specie, hanno l'obbligo di consentire all'animale un adeguato esercizio fisico giornaliero. Per i cani, che per ragioni di comprovata necessità, non hanno un'adeguata possibilità di esercizio fisico giornaliero, le superfici minime non dovranno essere inferiori a quelle stabilite in allegato A.
4. Pur ritenendo la catena uno strumento non idoneo alla detenzione di animali, viene consentito di adottare tale sistema solo in via provvisoria e transitoria: non deve attorcigliarsi conseguentemente al movimento del cane e nel raggio di movimento non deve avere possibilità di impigliarsi in ostacoli anche se naturali. La lunghezza deve essere in misura minima di metri 5,00; il cane a catena deve poter sempre raggiungere il riparo, le ciotole dell'acqua e del cibo.
5. E' fatto divieto tenere animali: in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, in spazi angusti, scarsamente aerati; scarsamente o eccessivamente illuminati, senza possibilità di adeguata deambulazione, privi dell'acqua e del cibo necessari, sottoporli a rigori climatici nocivi alla loro salute, sottoporli a sforzi eccessivi e prolungati o contrari alla loro naturale predisposizione; condizioni diverse potranno essere ammesse solo se certificate dal medico veterinario.
6. E' vietata la cessione commerciale di animali ad eccezione delle strutture e delle istituzioni autorizzate.
7. E' vietato addestrare animali per combattimenti. Per qualsiasi altro tipo di addestramento e severamente vietato ricorrere a violenze, percosse, costrizione fisica, utilizzo di strumenti lesivi o che inducano o causino sofferenze all'animale.
8. E' vietato utilizzare animali per pubblico divertimento, in particolar modo è vietato eseguire gare a qualsiasi titolo ad eccezione di quelle ammesse ed autorizzate in conformità alle normative e leggi vigenti in materia.
9. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici. Il conducente di autoveicolo che trasporti animali deve assicurare: l'aerazione del veicolo; la somministrazione di acqua e cibo in caso di viaggi prolungati; la protezione da condizioni di eccessivo calore o di freddo per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale. Altre casistiche vanno trattate in conformità del D. Lgs. n. 352 del 30.12.92 (protezione degli animali durante il trasporto –Dir. CEE 91/628)
10. E' vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione ad esclusione delle biciclette; rimane il divieto ad essere trainati dall'animale al guinzaglio se questo è del tipo a collo e nel rispetto delle norme previste all'art. 3 (punto 2, 1° e 2° capoverso).
11. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di utilizzare animali quali mezzi per la pratica dell'acattonaggio.
12. E' vietato provocare la morte di animali da macello o destinati all'alimentazione in maniera che non sia immediata; spellare o spennare animali ancora vivi.
13. E' vietato uccidere o sopprimere animali da compagnia o d'affezione, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, per i quali non dovranno essere utilizzati metodi diversi di quelli eutanasi, praticati esclusivamente dai medici veterinari.
14. Gli animali devono essere detenuti e condotti da persone idonee in modo da non creare condizioni di pericolo alle stesse.

Art. 4 - Cattura animali; cattura e detenzione fauna autoctona

E' fatto divieto nel territorio comunale, di molestare, catturare e detenere e/o commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona o in migrazione nonché distruggerne i siti di riproduzione, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi e normative vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia. E' fatto assoluto divieto catturare con l'ausilio di trappole, lacci e/o altro, spostare, allontanare animali senza preventiva valutazione ed autorizzazione da parte degli Enti preposti in materia, i quali possono all'uopo avvalersi di personale qualificato, operante in strutture pubbliche in convenzione o appartenente ad associazioni animaliste iscritte all'Albo Regionale e/o Comunale.

Art. 5 - Avvelenamenti

E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose o tossiche dove possono accedervi animali; sono escluse le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità e sostanze tali da non nuocere in alcun modo ad altre specie animali. Ai fini di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, i casi certificati di morte di animali per avvelenamento, debbono essere comunicati al Servizio Veterinario dell'ULSS e agli Enti preposti.

Art. 6 - Divieto di offrire animali in premio oppure in omaggio

E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali vivi in premio e/o in omaggio per lotterie o vincite di giochi.

Art. 7 - Esposizione e commercializzazione animali

1. In caso di commercializzazione nei negozi o altre attività di vendita di animali, questi devono essere tenuti in modo che non vengano turbate ed alterate le loro funzioni corporee e il loro naturale comportamento e che non venga superata la loro possibilità di adattamento.
2. E' fatto divieto, agli esercizi commerciali fissi, di esporre al pubblico, per più di otto ore giornaliere, animali in gabbie, recinti, vetrine, terrai ed altro; il Servizio Veterinario dell'ULSS in qualsiasi momento può disporre le modalità ed i tempi di esposizione.
3. Deve essere assicurato il benessere dell'animale indipendentemente della durata temporale dello stesso all'interno dell'esercizio commerciale, garantendone sempre l'abbigliamento e il cibo secondo le esigenze della specie.
4. Nelle ore notturne deve essere assicurato, per le specie previste, l'adeguato oscuramento dalle fonti luminose.
5. E' vietata l'esposizione prolungata in vetrina ai raggi solari diretti; la vetrina deve essere munita all'esterno o all'interno di tende o altre strutture idonee a creare un'ombra artificiale.
6. Durante i giorni di chiusura previsti per le attività commerciali debbono essere assicurati la somministrazione di acqua e cibo e la giusta illuminazione come previsto ai punti precedenti.
7. E' vietata la somministrazione di animali vivi ad altri animali in presenza o in vista di persone estranee alla conduzione dell'attività commerciale.
8. Le gabbie e/o voliere devono essere adeguate alla mole ed al numero degli animali ospitati e devono risultare igienicamente pulite e in ordine; generalmente gli esemplari appartenenti alle specie grandi vanno mantenuti singolarmente in una voliera; per le misure minime di detenzione degli uccelli vedasi l'allegato A.

Art. 8 – Norme per mostre, fiere, esposizioni e spettacoli circensi

1. Le strutture circensi e le mostre faunistiche sono soggette al rispetto dei criteri individuati dal Ministero dell'Ambiente servizio conservazione della natura -Autorità Scientifica CITES- ai sensi della legge 150/92 e successive integrazioni, oltrechè ad ogni normativa emessa per la tutela e salvaguardia delle specie in estinzione e della pubblica sicurezza.
2. Il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per lo svolgimento di mostre, fiere ed esposizioni, nonché per l'attendimento di spettacoli circensi o simili, è soggetto al parere igienico-sanitario rilasciato dai servizi Veterinari dell'ULSS. Nel caso di circhi che prevedano attività dove si esibiscono animali, la richiesta di nulla osta deve essere presentata al Comune in tempo utile onde consentire agli uffici competenti l'esame della pratica.

Art. 9 - Detenzione e conduzione animali nei pubblici esercizi e/o attività turistico ricettive

1. E' vietato detenere e consentire l'introduzione di cani ed altri animali nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezionamento, deposito e vendita di generi alimentari.

2. La possibilità di detenere e l'introduzione di cani ed altri animali nei ristoranti, bar, alberghi ed attività turistico ricettive, è riservata alla libera disponibilità del titolare o gestore che, in caso di un'eventuale divieto, deve apporre sulla porta d'ingresso, alle receptions un apposito avviso.
3. All'interno delle attività turistico ricettive la conduzione di animali deve essere conforme al presente Regolamento.

Art. 10 - Circolazione cani

1. E' fatto obbligo, al proprietario o ad altro detentore, di provvedere entro i termini di legge, all'iscrizione all'anagrafe canina ed alla identificazione del cane mediante microchip applicato dai medici veterinari pubblici o privati.
2. E' fatto obbligo di segnalare al corpo di Polizia Municipale lo smarrimento del cane; tale segnalazione deve essere fatta entro 24 (ventiquattro) ore dalla scomparsa.
3. Per garantire la pubblica incolumità e tutelare il benessere dell'animale, è fatto divieto di lasciare sprovvisti di guinzaglio cani in aree pubbliche, se non previste per tali scopi, o in aree private sprovviste di adeguate recinzioni.
4. Per i cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l'accesso, con l'utilizzo del guinzaglio, a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini ed i parchi, fatto salvo il divieto di accesso alle aree già normate, destinate ed attrezzate per particolari scopi, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
5. E' fatto obbligo, ove necessario, l'utilizzo di apposita museruola, qualora gli animali possano determinare per la loro natura o indole condizioni di pericolo o danni; è fatta eccezione per i casi certificati dal medico veterinario; comunque in tutti i casi previsti e per le specie individuate dal Ministero della Sanità con ordinanza avente ad oggetto "*Tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi*" è fatto altresì obbligo per i proprietari di cani rientranti in tale ordinanza, in presenza o incrociando altre specie, di detenerli o condurli al guinzaglio corto; in prossimità di luoghi affollati, scuole, asili, ritrovo di culto parchi ecc. tali razze devono essere detenute o condotte da persone competenti e idonee, mantenendo il cane al guinzaglio corto e provvisto di museruola.
6. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree verdi di uso pubblico possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani e agli altri animali da compagnia e dotati delle opportune attrezzature; il Comune in collaborazione con gli Enti preposti e le Associazioni animaliste, nel territorio comunale, individua e determina apposite aree di sgambamento.
7. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi e correre liberamente senza costrizioni di sorta sotto la vigile responsabilità dei loro accompagnatori, fatto salvo quanto disposto al punto 5.
8. Nel periodo dal 1° novembre all'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo è consentita la conduzione di esemplari canini al guinzaglio nelle aree degli arenili con esclusione di quelle protette.
9. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani, hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro apposito strumento per una igienica raccolta delle deiezioni dei propri animali; hanno altresì l'obbligo della rimozione degli escrementi prodotti dai propri animali, su qualsiasi area pubblica e privata ad uso pubblico dell'intero territorio comunale.

Art. 11 - Colonie feline

1. I gatti che vivono allo stato libero sul territorio sono protetti come da disposizioni delle leggi vigenti; è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. Si intende per habitat qualsiasi territorio o porzione di esso, urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risultino vivere stabilmente dei gatti randagi che siano o meno accuditi da cittadini.
2. Le colonie feline sparse nel territorio, non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente sono presenti; eventuali spostamenti vanno effettuati solo su disposizione del Servizio Veterinario dell'ULSS ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze specifiche o sanitarie.
3. Il censimento delle colonie feline, viene effettuato in collaborazione tra il Servizio Veterinario dell'ULSS, le Associazioni animaliste iscritte all'Albo Regionale e/o Comunale ed il Comune, il quale per tutelare il non propagarsi **della popolazione felina** nel proprio territorio, su proposta ed in collaborazione con le Associazioni animaliste di volontariato, stabilisce e promuove accordi e convenzioni per cure, sterilizzazioni e prevenzioni; individua spazi idonei e luoghi di riferimento per l'alimentazione e controllo dei gatti randagi.
4. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà, è consentita unicamente per motivi sanitari legati alle cure e/o sterilizzazioni; viene organizzata in collaborazione tra Servizio Veterinario dell'ULSS ed Associazioni animaliste nell'ambito di programmi con le modalità concordate e nel rispetto delle norme vigenti; la cattura deve avvenire con metodi comprovati e meno traumatici possibile per l'animale; i felini catturati sono successivamente rimessi all'interno della colonia di provenienza.
5. Al fine di contenere ed evitare l'incremento della popolazione felina, è fatto obbligo ai proprietari/detentori di gatti, che vengono lasciati liberi di vagare sul territorio, di provvedere alla loro sterilizzazione/castrazione.

6. I gatti che vivono in stato di libertà possono essere soppressi solo se gravemente ammalati o incurabili; la soppressione deve avvenire con metodo eutanasi e praticata unicamente da medici veterinari; ogni altra pratica di soppressione eseguita da comuni cittadini con qualsiasi altro metodo, viene perseguita dalle normative e leggi vigenti.
7. Il Comune riconosce e tutela l'attività svolta dai cittadini che si adoperano per la cura e il sostentamento delle colonie feline e che gli stessi sono tenuti al rispetto delle norme di igiene e di decoro mediante la pulizia dei luoghi utilizzati.

Art. 12 - Detenzione equini

1. Gli equini che vivono all'aperto devono disporre di una struttura coperta atta a ripararli, devono avere sempre a disposizione acqua fresca e devono essere nutriti in modo adeguato alla loro razza.
2. E' fatto divieto di tenere equini sempre legati in posta; i box di ricovero devono essere di misura minima come previsto per le razze specifiche in allegato A.
3. E' fatto divieto di lasciare animali in condizioni igieniche sanitarie precarie; le deiezioni devono essere rimosse giornalmente ed allontanate dal luogo del ricovero.
4. Le aree di stabulazione devono rientrare nelle misure minime previste in allegato A.
5. E' fatto assoluto divieto omettere le condizioni minime di pulizia, di preservazione dello stato di benessere per l'animale all'interno dei box.
6. E' fatto obbligo di pulizia delle deiezioni effettuate dai propri animali durante uscite (anche se concesse o autorizzate quali manifestazioni pubbliche) sulle pubbliche vie o zone adibite a suolo pubblico.

Art. 13 - Detenzione volatili

1. Le gabbie dei volatili non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli.
2. Le voliere installate in maniera permanente all'esterno devono garantire lo stato di benessere per i volatili che vi dimorano.
3. La pulizia delle gabbie e voliere deve essere sempre garantita; i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti degli esercizi e delle attività commerciali.
5. E' fatto divieto di liberare volatili che per la loro natura non sono adattabili al territorio o che l'abitudine alla dimora in gabbia ne pregiudichi l'esistenza allo stato libero o ne determinino pericolo per le specie autoctone esistenti.
6. Le misure minime di detenzione volatili vengono riportate in allegato A

Art. 14 - Detenzione specie acquatiche

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. E' vietato l'uso di acquari di forma sferica o comunque con pareti di cui le curve siano pronunciate.
3. In ogni acquario devono essere garantiti: l'alimentazione misurata giornaliera, il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
4. E' fatto divieto di liberare specie acquatiche che per la loro natura non sono adattabili all'ambiente o che l'abitudine alla dimora in acquari ne pregiudichino l'esistenza allo stato libero o ne determinino pericolo per le specie autoctone esistenti.

Art. 15 - Detenzione mammiferi non convenzionali e rettili

1. Per mammiferi non convenzionali, rettili ed altre specie di cui la detenzione non sia espressamente vietata da convenzioni, normative o leggi, in quanto "specie protette o pericolose", se la inevitabile detenzione avviene in gabbia, dovrà essere tenuto conto delle esigenze fisiologiche specifiche per specie; le misure minime vengono riportate in allegato A.
2. E' fatto divieto di liberare specie che per la loro natura non sono adattabili all'ambiente del territorio o che l'abitudine alla dimora in gabbie terrari od altro ne pregiudichino l'esistenza allo stato libero o ne determinino pericolo per le specie autoctone esistenti.

Art. 16 - Applicabilità

1. Dell'osservanza delle norme prescritte dal presente regolamento sono incaricati gli agenti e gli ufficiali di Polizia Giudiziaria operanti nel territorio comunale, gli stessi hanno l'obbligo di recepire denunce e segnalazioni nei termini e modalità come previsti dalle leggi e dal Codice di Procedura Penale vigenti; vengono istituiti piani di controllo annuali per il rispetto delle normative vigenti in materia di Polizia Veterinaria.

2. Le disposizioni di cui all'art. 3 sono applicabili agli artt. 4, 7, 11, 12, 13, 14 e 15.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 15 si applicano anche nei confronti degli esercizi e delle attività commerciali e turistiche ricettive.
4. Quanto stabilito all'art. 10 punti 4 e 8, non si applica alle persone non vedenti; la norma di cui al punto 8 non si applica alle persone diversamente abili.

Art. 17 - Sanzioni e disposizioni finali

1. Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 18/08/00, n. 267 e del Capo I della legge 689 del 24/11/1981, per le violazioni delle norme di cui al presente Regolamento, se non punite o sanzionate da altre normative legislative o regolamentari e fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applicano le sanzioni amministrative indicate all'allegato **B**.
2. Il presente Regolamento potrà essere successivamente modificato o integrato al fine di uniformarlo ad eventuali future normative provinciali, regionali, nazionali in tema di tutela e benessere degli animali.
3. Il presente Regolamento, viene applicato relativamente alla parte sanzionatoria di cui al numero 1) del presente articolo, successivamente al decorrere di dodici mesi dalla sua entrata in vigore.
Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

ALLEGATO A:

Dimensioni minime

-Cani; art.3.3-

Cucce o ricoveri saranno proporzionalmente adattate all'altezza del cane; l'apertura di accesso deve preferibilmente essere posta in un lato; la misura in altezza e larghezza del foro è pari alle dimensioni del cane aumentate del 5%.

Sollevamento minimo da terra ,della base della cuccia e pedane, **cm. 6.**

La sporgenza del tetto deve essere della misura idonea a proteggere la parte posteriore, laterale e soprattutto l'apertura dagli agenti climatici sfavorevoli (es.:pioggia trasversale, battente, ecc.).

Le dimensioni delle eventuali pedane esterne,debbono essere almeno pari a quelle della superficie interna della cuccia.

Recinti: le misure minime sono standardizzate in relazione alla taglia approssimativa delle specie :

Piccola = m² 8,0	Media = m² 15,0	Grande = m² 21,0
------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

Ogni ulteriore cane adulto (> 1 anno di età) all'interno del recinto comporterà un aumento minimo della superficie pari a 1/3 dello stesso.

-Uccelli;art.7.8-

La distanza tra le sbarre deve essere abbastanza ravvicinata per impedire che un uccello vi rimanga incastrato con la testa.

Il posatoio usato principalmente dall'uccello deve essere posizionato ad un'altezza che impedisca il contatto della coda con il fondo della gabbia. Il posatoio deve essere del diametro che l'uccello circonda con la zampa per circa 2/3, possibilmente in legno.

Tabella indicativa per negozi od attività commerciali:

Specie animale e misura (esempi di riferimento)	N° uccelli	Superficie voliera	Superficie per animale in più	Altezza della voliera in cm	Lunghezza posatoio per individuo
10 cm. Esotici,Canarini,Passeriformi Pappagallini ondulati	10	60 x 45 2700 cm ²	120 cm ²	30/40	10 cm
20 cm. Agapornis (inseparabili), Neophema, Piccoli Lori	8	60 x 45 2700 cm ²	250 cm ²	40	15 cm
25 cm. Calopsitte, Poicephalus (P.senegalus,rufiventris, meyeri, rueppellii) Lori Grandi, Conuri, Neophema spp., Pyrrhura	6	75 x 60 4500 cm ²	450 cm ²	60	25 cm
30 cm. Roselle (Platycercus eximius), Parrocchetti dal collare (Psittacula cyanocephala, alexandri), Pionus spp, Pionites spp, Parrocchetto monaco, Nandayus nenday, Aratinga spp, Poicephalus (P.robustus, gulielmi, cryptoxanthus	4	75 x 60 4500 cm ²	600 cm ²	60	25 cm
40 cm. Ara (nobilis, auricollis,maracana), Cacatua(roseicapillus, sulphurea, s.citrinocristata, leadbeateri, goffini,sanguinea, ducorpsii), Rosella (Platycercus elegans, adelaidae, flaveolus), Cenerini, Amazona spp., grandi Lori, Eclectus, Alisterus, Polytelis spp., Psittacula (krameri, cyanocephala, alexandri), Cyanoliseus p. Lapatagonus	2	75 x 60 4500 cm ²	2.000 cm ²	60	40 cm

La taglia delle specie elencate va intesa come indicativa; farà fede l'effettiva taglia dei singoli esemplari.

La tabella sottostante riguarda gli uccelli tenuti in gabbie da privati

Specie animale e misura (esempi di riferimento)	N° uccelli	Superficie minima voliera	Altezza min. della voliera in cm.	Lunghezza posatoio per individuo in cm.
Esotici	2	40x25 1000 cm ²	40	10
10 cm. Canarini, Passeriformi Pappagallini ondulati	2	45 x 25 1200 cm ²	40	10
20 cm. Agapornis (inseparabili), Neophema, Piccoli Lori	2	50 x 30 1500 cm ²	50	15
25 cm. Calopsitte, Poicephalus (P.senegalus, rufiventris, meyeri, rueppellii) Lori Grandi, Conuri, Neophema spp., Pyrrhura	2	60 x 40 2400 cm ²	60	25
30 cm. Roselle (Platycercus eximius), Parrocchetti dal collare (Psittacula cyanocephala, alexandri), Pionus spp, Pionites spp, Parrocchetto monaco, Nandayus nenday, Aratinga spp, Poicephalus (P.robustus, gulielmi, cryptoxanthus	2	70 x 40 2800 cm ²	70	25
40 cm. Ara (nobilis, auricollis, maracana), Cacatua (roseicapillus, sulphurea, s.citrinocristata, leadbeateri, goffini, sanguinea, ducorsii), Rosella (Platycercus elegans, adalaidae, flaveolus), Cenerini, Amazona spp., grandi Lori, Eclectus, Alisterus, Polytelis spp., Psittacula (krameri, cyanocephala, alexandri), Cyanoliseus p. Lapatagonus	2	80 x 60 4800 cm ²	80	40
Maina (Merlo indiano)	1	70 x 40 2800 cm ²	140	30

Nel caso di due esemplari che vengono mantenuti nella stessa gabbia o voliera, la larghezza minima deve essere incrementata del 60%.

Le misure minime sottostanti vanno applicate per detenzioni in attività commerciali e di privati.

50 cm. Cacatua (galerita, ophthalmica, moluccensis, alba) Ara (severa, manilata)	1	4 m ²	200	Trespolo in proporzione
Da 50 cm a 100 cm. Anodorhynchus hyacinthinus, Ara (ararauna, militaris, ambigua, macao, chloroptera)	1	6 m ²	250	Trespolo in proporzione

La taglia delle specie elencate va intesa come indicativa, farà fede l'effettiva taglia dei singoli esemplari.

-Equini; art.12.2-4-

Esempi di razze	Altezza al garrese in cm. (da - a)	Altezza minima soffitto in m.	Superficie minima per box individuale in m²	Superficie minima per il movimento libero in m²
Pony Shett. Asino nano, ecc.	79 – 106	2,0	4,0	10,0
Pony e asini	107 - 127	2,0	6,0	18,0
Haflinger,cav.d'Islanda ,di Merrens, di Fjord e della Camargue, bardotto, pony Connemara, asino grande, ecc.	128 – 145	2,2	8,0	24,0
Cavallo Franches-Montagnes,arabo, frisone,Andaluso,Quarterhorse, Polo, Paso,muli, asini giganti,ecc.	146 - 162	2,4	10,0	30,0
Cavallo di sangue caldo da sella e da tiro,purosangue inglese, trotatore,ecc.	163 – 176	2,6	12,0	36,0
Shire-Horse ed altri cavalli di grandi dimensioni	177 - 203	2,8 -3,0	16,0	48,0

Note:

La larghezza minima del box deve essere 1,5 volte l'altezza al garrese arrotondata in eccesso.

Per gruppi di cavalli (se ben adattati e affiatati) la superficie totale dei box può essere ridotta del 20%.

Per giumente con puledro di più di due mesi o box adibite per il parto la superficie minima viene aumentata almeno del 130%.

-Mammiferi non convenzionali e rettili; art.15.1-

Misure minime strutture di stabulazione

Mammiferi d'affezione

Specie animale (esempio di riferimento)	N° esemplari	Superficie della gabbia	Altezza della gabbia	Per animale in più
Coniglio	1	75 x 45	40	Aumentato di 1/3
Cavie e ratti	1	60 x 40	30	Aumentato di 1/3
Cincillà	1	80 x 50	70	Aumentato di 1/3
Cane della prateria	1	80 x 50	40	Aumentato di 1/3
Scoiattolo striato giapponese	1	60 x 40	70	Aumentato di 1/3
Criceto dorato, Lemming, Gerbillo	1-2	45 x 25	30	Aumentato di 1/3
Topo	1-2	40 x 20	20	Aumentato di 1/3
Furetto	1	80 x 50	60	Aumentato di 1/3

Animali di una certa dimensione e di una certa vitalità abbisognano quotidianamente di movimento all'esterno della gabbia. Questo diventa indispensabile e quindi obbligatorio per il furetto

TERRARI

DIMENSIONI MINIME PER I SERPENTI:

Terrestre di grande taglia: 120 x 120 x 60 cm Terrestre di piccola taglia (400 g): 60 x 30 x 30 cm
 Arboricolo: Abbastanza alto per contenere i rami
 Neonato o molto piccolo: 25 x 25 x 25 cm

DIMENSIONI MINIME PER SAURI DI GRANDE TAGLIA

Per terrari temporanei per animali in età di sviluppo

Lunghezza : almeno una volta e mezza (1,5) la lunghezza dell'animale che vi dimora

Larghezza: almeno due terzi (2/3) della lunghezza dell'animale che vi dimora

Altezza: almeno la lunghezza dell'animale che vi dimora

Per terrari definitivi le misure come sopra debbono essere riferite all'animale in età adulta

TARTARUGHE	N°	Misura carapace	Misura minima del terrario in cm o misura minima della sup. in cm ²	Per esemplare in più	Altezza terrario in cm.
Terrestri	1	5	50 x 30 = 1500 cm²	Aumentato di 1/3	15
“	1	10	70 x 40 = 2800 cm²	Aumentato di 1/3	25
“	1	15	100 x 50 = 5000 cm²	Aumentato di 1/3	35
“	1	20	120 x 60 = 7200 cm²	Aumentato di 1/3	50

TARTARUGHE	N°	Misura carapace	Misura min. totale in cm ²	Misura minima superficie zona emersa	Misura min. sommersa profondità H ₂ O	Per esemp. in più	Obbligatorio	Altezza in cm.
acquatiche	1	5	50 x 40 = 2000 cm²	3 volte superf. carapace	Lungh. carapace	Aum.1/3	Risc.+ lamp.	20
“	1	10	70 x 50 = 3500 cm²	3 volte superf. carapace	Lungh. carapace	Aum.1/3	Risc.+ lamp.	30
“	1	15	100 x 60 = 6000cm²	3 volte superf. carapace	Lungh. carapace	Aum.1/3	Risc.+ lamp.	40
“	1	20	120 x 70 = 8400cm²	3 volte superf. carapace	Lungh. carapace	Aum.1/3	Risc.+ lamp.	50

Per le misure eccedenti a quelle di riferimento si deve passare alla misura superiore.

Per negozi o altro laddove la detenzione è temporanea o nei casi dichiarati dove la detenzione di esemplari ha dato origine a procreazioni in cattività le misure saranno singolarmente valutate dagli organi competenti.

ALLEGATO B:**Sanzioni**

Ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e del Capo I della Legge 689 del 24/11/1981, degli artt. 2-3 del Regolamento per le applicazioni delle sanzioni amministrative per violazioni a disposizioni dei regolamenti e ordinanze del Comune approvato con delibera C.C. n°33 del 30 maggio 2003, per le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento, se non punite più severamente da altre normative legislative o regolamentari e fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applicano le sanzioni amministrative indicate.

titolo	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
anzior		Riferim.sanzioni Leggi vigenti	Riferim.sanzioni Leggi vigenti	25-500									
importo	euro												
1	Riferim.sanzioni Leggi vigenti	-	-	-	25-500	-	-	25-500	25-500	25-500	25-500	-	25-500
2	Riferim.sanzioni Leggi vigenti	-	-	-	25-500	-	25-500	25-500	-	25-500	25-500	25-500	25-500
3	25-500	-	-	-	25-500	-	-	25-500	-	25-500	25-500	25-500	-
4	25-500	-	-	-	25-500	-	-	25-500	-	25-500	25-500	Riferim.sanzioni Leggi vigenti	-
5	Riferim.sanzioni Leggi vigenti	-	-	-	25-500	-	-	Riferim.sanzioni Leggi vigenti	25-500	25-500	25-500		-
6	25-500	-	-	-	25-500	-	-	-	-	25-500	-		-
7	Riferim.sanzioni Leggi vigenti	-	-	-	25-500	-	-	-	-	-	-		-
8	Riferim.sanzioni Leggi vigenti	-	-	-	25-500	-	-	25-500	-	-	-		-
9	25-500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
10	25-500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
12	Riferim.sanzioni Leggi vigenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
13	Riferim.sanzioni Leggi vigenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-

icabile per ogni singola infrazione esposta nel pun